

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
28	Appalti e lavori pubblici	18/01/2016	ACQUISTI, LA DELEGA APPALTI "TAGLIA" LE CONVENZIONI (A.Barbiero)	2
24	Edilizia e immobiliare	18/01/2016	BONUS PRIMA CASA SALVO ANCHE SENZA FUSIONE IN CATASTO (A.Busani)	3
24	Edilizia e immobiliare	18/01/2016	IL BOX E' ESENTE SOLO SE DI PROPRIETA' (L.Lovecchio)	4
1	Edilizia e immobiliare	18/01/2016	L'ESPERTO - SANZIONI DIMEZZATE PER CHI HA TARDATO A PAGARE IMU E TASI (G.Debenedetto)	5
9	Economia e fisco	18/01/2016	STOP AI CONCORDATI PREVENTIVI SOLO LIQUIDATORI (A.Cirla)	9
Testata: CORRIERE DELLA SERA				
11	Economia e fisco	18/01/2016	LE MOSSE DEL GOVERNO SULLA FLESSIBILITA' (M.Sensini)	10
14	Lavori all'estero	18/01/2016	STRADE E FERROVIE, LA PARTITA DI ANAS E RFI (F.Basso)	11
Testata: L'UNITA'				
1	Lavoro e welfare	18/01/2016	CONTRATTI, LA VIA DELLA RIFORMA (P.Reichlin)	12
Testata: GIORNO/RESTO/NAZIONE				
3	Edilizia e immobiliare	18/01/2016	TASSI GIU' E MUTUI LEGGERI E' IL MOMENTO DEL MATTONE	13
Testata: LA REPUBBLICA - INSERTO AFFARI&FINANZA				
4/5	Edilizia e immobiliare	18/01/2016	SOFFERENZE RECORD E IL PESO DEL MATTONE PUO' DARE IL COLPO FINALE (A.Bonafede)	14
Testata: LIBERO QUOTIDIANO				
18	Economia e fisco	17/01/2016	LA CRESTA SULL'IVA VALE 21 MILIARDI (A.Castro)	16
18	Economia e fisco	17/01/2016	PRONTO IL DECRETO SULLE CAMERE DI COMMERCIO A CASA 3.000 DIPENDENTI E TAGLI ALLE SEDI (C.Cambi)	17

Centralizzazione. I criteri per i Comuni non capoluogo

Acquisti, la delega appalti «taglia» le convenzioni

Alberto Barbiero

La delega per il recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti appena approvata in via definitiva dal Senato ridisegna il sistema delle centrali di committenza, puntando sulla qualificazione e sull'ulteriore razionalizzazione per i Comuni non capoluogo.

La lettera dd) dell'articolo 1 della legge-delega prefigura una riorganizzazione degli organismi deputati a gestire le macro-acquisizioni di beni, servizi e lavori su base locale, attualmente strutturata sui quattro modelli aggregativi individuati dall'articolo 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici: le unioni di Comuni (se esistenti), le stazioni uniche appaltati (Sua) presso le Province, i soggetti aggregatori (Consip e centrali di

committenza regionali), e gli accordi tra gli stessi comuni non capoluogo (in base a convenzioni ex articolo 30 del Tuel).

Nella delega per questi enti è stabilito l'obbligo di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di Unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad «altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente».

La previsione sembra ridurre le opzioni per le amministrazioni comunali non capoluogo a due sole soluzioni.

Nel caso del ricorso all'Unione, i Comuni dovrebbero ricondurre ad essa le loro gare di maggior rilievo, potendo peraltro rimettere a questi soggetti una gestione più organica delle strategie di area vasta o di distretto (come già si sta sperimentando in Emilia-Romagna).

Nel caso di ricorso ai soggetti aggregatori, le linee di riferimento più immediate sono riferibili a quelli regionali e alle Città metropolitane comprese nell'elenco predisposto dall'Anac, secondo una prospettiva di rafforzamento già delineata dal legislatore, a partire dall'articolo 9 della legge 89/2014, e rafforzata recentemente con una serie di significative previsioni contenute nella legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

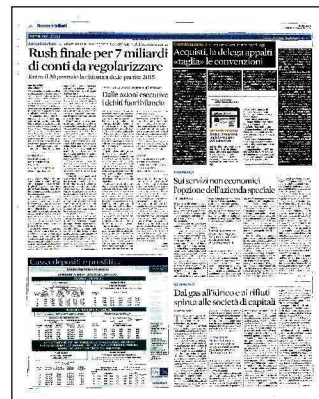
I criteri definiti dalla legge delega non sembrano lasciare spazio per gli accordi tra Comuni non capoluogo (sulla base di convenzioni per la gestione associata della funzione acquisti) nel frattempo sviluppati in molti contesti, non necessariamente con riferimento a ambiti territoriali corrispondenti alle Unioni (anzi, in molti casi inferiori). Questo de-

terminerebbe un esaurimento di queste esperienze nell'arco di pochi mesi, posta l'entrata in vigore del nuovo codice a metà aprile.

Il disegno che sarà sviluppato nelle nuove disposizioni regolatrici dell'attività contrattuale può tuttavia salvaguardare queste esperienze (in molti casi già operative e efficienti), riportando i modelli aggregativi su base convenzionale ad un primo livello di qualificazione per assurgere al ruolo di «soggetti aggregatori».

Sempre al decreto legislativo spetta la definizione di eventuali margini di operatività dei singoli Comuni non capoluogo, attualmente garantiti dalla possibilità di utilizzo del mercato elettronico e delle piattaforme telematiche, oltre che dal ricorso all'affidamento diretto entro 40 mila euro per acquisti di servizi, beni e lavori mediante procedure tradizionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Imposte indirette. Acquisto e accorpamento

Bonus prima casa salvo anche senza fusione in catasto

Angelo Busani

■ L'acquisto di un'abitazione con l'agevolazione prima casa, per accorparla a un'altra abitazione, già di proprietà del contribuente, non deve necessariamente essere seguito da una fusione delle due unità immobiliari sotto il profilo catastale, essendo sufficiente il loro accorpamento "materiale". Di conseguenza, non esiste un obbligo del contribuente di effettuare l'accorpamento catastale entro un triennio dal giorno in cui ha effettuato l'acquisto agevolato della unità immobiliare finalizzato ad aumentare la superficie dell'abitazione precedentemente posseduta.

È quanto deciso dalla Ctr Lombardia (sezione di Brescia) nella sentenza 5072/67 del 23 novembre 2015 (presidente Palestre, relatore Zangrossi).

Nello stesso senso già si era espressa la Ctp di Massa Carrara, nella sentenza 249 del 30 luglio 2009, secondo la quale, nel caso di acquisto di due diversi immobili allo scopo di unirli per farne una sola abitazione, l'agevolazione «prima casa» può trovare applicazione anche se il contribuente non provvede a modificare le risultanze catastali (cosicché continui a risultare ancora l'esistenza di due immobili separati), purché effettivamente abbia operato la ristrutturazione in modo da costituire una sola abitazione. Infatti, secondo la Ctp, dovrebbe farsi riferimento alla destinazione effettiva del bene ceduto e non alle risultanze catastali.

Viceversa, in una risoluzione della Direzione regionale della Toscana dell'agenzia delle Entrate (2005/11098/C2 del 6 maggio 2005), con riferimento all'acquisto di due apparta-

menti facenti parte dello stesso fabbricato e posti su due piani diversi, strutturalmente collegabili per ottenere un'unica entità abitativa, è stato ritenuto che potesse essere applicata l'agevolazione prima casa sempre che l'alloggio risultante dall'unione dei due appartamenti non presentasse caratteristiche di lusso (in quell'epoca, l'agevolazione prima casa non poteva appunto essere concessa in caso di abitazioni di lusso). Pertanto, «l'Ufficio impositore non potrà, almeno in via definitiva, applicare l'agevolazione in parola qualora non si proceda all'unione delle unità immobiliari oggetto dell'acquisto oppure qualora l'unità immobiliare risultante dalla fusione possa essere qualificata come abitazione di lusso».

Sulla questione esaminata dalla Ctr Lombardia potrebbe avere peso anche l'osservazione (di cui però la sentenza non dà conto) secondo la quale, in base all'articolo 20, comma 1, del Rdl 652 del 13 aprile 1939 (è obbligatorio denunciare al Catasto «le variazioni nello stato e nel possesso» degli immobili, «le quali comunque implicano mutazioni» nel classamento catastale, e cioè, in base all'articolo 17 del Rdl 652/1939, le «mutazioni che avvengono ... nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe»), il termine per denunciare le «mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite» è stabilito «entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate» (articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del Dl 4/2006, convertito dalla legge 80/2006).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tributi locali. La Ctp di Milano stabilisce un principio relativo all'Ici in linea con la Cassazione che resta valido anche nel campo Imu

Il box è esente solo se di proprietà

Per l'imposta sugli immobili la pertinenza deve avere la stessa titolarità del bene principale

Luigi Lovecchio

La nozione di pertinenza ai fini Ici richiede che il proprietario della casa di abitazione coincida con il proprietario del bene pertinenziale. Questo perché l'articolo 817 del Codice civile richiede che la destinazione del bene accessorio a servizio o a ornamento del bene principale sia decisa da chi vanta la proprietà o un diritto reale di godimento su quest'ultimo. Ne consegue che non è esente dall'Ici il box di proprietà di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa relativo alle case di abitazione in proprietà dei soci. Questo principio di diritto è stato affermato dalla Ctp di Milano (presidente D'Orsi, relatore Chiametti) nella sentenza 9824/1/15 depositata il 2 dicembre scorso, che appare interessante anche in relazione all'Imu.

Una cooperativa edilizia a proprietà indivisa aveva realizzato alcuni box destinati a servi-

zio delle abitazioni possedute dai soci. Il Comune aveva notificato degli avvisi di accertamento ai fini Ici, disconoscendo a questi immobili l'esenzione valida per l'abitazione principale.

La cooperativa ha presentato ricorso, evidenziando che le unità in questione dovessero ritenersi pertinenze delle abitazioni principali dei soci. Il comune ha replicato che questa qualifica non poteva essere attribuita ai box, dato che questi restano in proprietà della coo-

perativa edilizia, mentre le case di abitazione sono in proprietà di altri soggetti (i soci).

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha dato ragione al Comune, rigettando in toto il ricorso del contribuente. La questione riguarda, evidentemente, la disciplina civilistica della pertinenza. La normativa Ici, infatti, recepisce a monte questa nozione, lasciando ai singoli comuni il potere di

regolamentare, anche in modo parzialmente difforme da questa, la qualifica pertinenziale. La situazione, per quanto qui di interesse, non è molto cambiata nell'Imu. Nel contesto della nuova imposta sugli immobili, da un lato è stato soppresso qualunque potere regolamentare locale, dall'altro, è stata data una definizione di pertinenza attraverso il combinato disposto delle norme del Codice civile e delle limitazioni tipologiche e quantitative della legge di riferimento (articolo 13, Dl 201/2011). È bene ricordare che al massimo si possono avere tre unità pertinenziali, purché ciascuna con una diversa categoria catastale tra C/2, C/6 e C/7, conteggiando anche le unità iscritte in catasto insieme all'unità immobiliare abitativa.

Il problema affrontato dalla Ctp di Milano, come detto, conserva dunque interamente interesse anche nel campo dell'Imu.

La soluzione data appare con-

forme alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, anche se non trova concorde la dottrina. Il punto di partenza è per l'appunto l'articolo 817 del Codice civile, che presuppone che sia il titolare del bene principale ad asservire la pertinenza. Le cose si complicano però se si ipotizzano delle variazioni, piuttosto comuni. Si pensi ad esempio alla casa di abitazione di entrambi i coniugi, con un box di proprietà solo di uno dei due. In base all'articolo 817 del Codice non è richiesto che la quota di proprietà del bene principale coincida con quella del bene accessorio, cosicché potrebbe ben accadere che il comproprietario del primo, in questa veste, possa disporre il vincolo sul secondo. E gli esempi potrebbero continuare a lungo. Sinora, l'interpretazione prevalsa nelle prassi dei Comuni è quella di pretendere la coincidenza della titolarità sui due beni, anche per ragioni di semplicità di controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

I giudici hanno dato ragione al Comune, negando ai garage di una coop edilizia l'agevolazione prevista per l'abitazione



Pertinenza

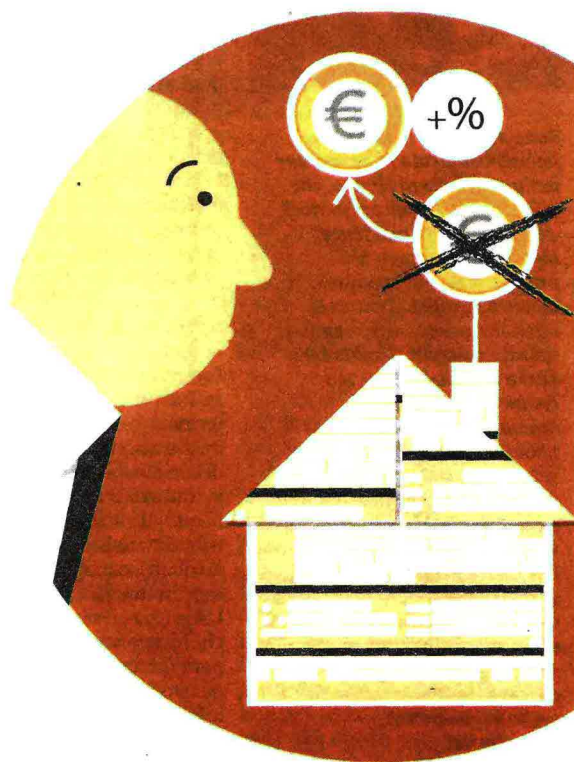
● In generale, sono pertinenze «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa» (articolo 817 del Codice civile). A fini Imu, sono considerate pertinenze dell'abitazione principale solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (posto auto o autorimessa) e C/7 (tettoia), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto con l'unità a uso abitativo.



FISCO & DIRITTI

TRIBUTI LOCALI

Imu e Tasi, sanzioni ridotte ai ritardatari



Giuseppe Debenedetto ► pagine 2 e 3

Sanzioni dimezzate per chi ha tardato a pagare Imu e Tasi

Sconto su versamenti a 90 giorni dalla scadenza

PAGINE A CURA DI
Giuseppe Debenedetto

Il lettore può regolarizzare la sua posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, pagando il tributo unitamente alle sanzioni ridotte (nella misura prevista in relazione al ritardo) e agli interessi legali. Da quest'anno, peraltro, il ravvedimento diventa particolarmente appetibile per via delle modifiche introdotte dal Dlgs 158/2015, che sarebbero dovute entrare in vigore nel 2017 ma sono state anticipate di un

anno dalla legge di Stabilità 2016.

Fino al 2014 le tipologie di ravvedimento, per omesso o tardivo versamento del tributo, erano le seguenti:

- ravvedimento "sprint" (pagamento entro 14 giorni), con sanzione dello 0,2% al giorno (2% per 1/10), quindi 0,4% in caso di ritardo di due giorni, 0,6% in caso di ritardo di tre giorni, e così via fino a 14 giorni (sanzione del 2,8 per cento);
- ravvedimento "breve" (entro 30 giorni), con sanzione del 3 per cento (1/10 del 30 per cento);
- ravvedimento "lungo" (entro un an-

no), con sanzione del 3,75 per cento (1/8 del 30 per cento).

La modalità intermedia

Dal 2015 è stata poi introdotta una nuova tipologia di ravvedimento, quello "intermedio", che consente al contribuente di sanare le irregolarità entro 90 giorni. A stabilirla è la nuova lettera a-bis del citato articolo 13 del Dlgs 472/1997, che prevede la riduzione della sanzione a un nono del minimo se la regolarizzazione «avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è

prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni».

La norma ha però dato luogo a dubbi applicativi, su cui è intervenuta l'agenzia delle Entrate con la circolare 23/Edel 9 giugno 2015, chiarendo che il termine di 90 giorni per effettuare il nuovo ravvedimento "intermedio" decorre dalla data della violazione, se si tratta di omesso o tardivo versamento. Il chiarimento si riferisce ai tributi erariali ma è applicabile anche ai tributi locali, che vengono peraltro espressamente citati dalla circolare. L'Agenzia perviene alla conclusione che i 90 giorni decorrono dal termine per effettuare il versamento. Ciò in quanto la nuova disposizione è diretta a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione.

In particolare, le violazioni derivanti dall'omissione dei versamenti che risultano dalla dichiarazione, tra cui il parziale od omesso versamento di acconto o saldo Imu e Tasi, non si perfezionano con la presentazione della dichiarazione bensì con l'inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per queste violazioni, dunque, il termine iniziale per il ravvedimento ex lettera a-bis decorre da tale momento. In sostanza il ravvedimento "intermedio" consente ai contribuenti di sanare l'omesso versamento entro 90 giorni, pagando l'imposta, le sanzioni ridotte del 3,33 per cento (1/9 del 30 per cento) e gli interessi legali su base annuale.

Le modifiche

Arriviamo così alle novità in vigore dal 2016, rappresentate dal dimezzamento delle sanzioni per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni. In particolare, le sanzioni edittali passano dal 2% all'1% al giorno (in caso di ritardo fino a 14 giorni) e si riducono dal 30% al 15% in caso di ritardo dal 15° al 90° giorno. Dopo i 90 giorni, invece, la disciplina sanzionatoria resta immutata (sanzione del 30 per cento).

Le modifiche impattano naturalmente anche sul ravvedimento, consentendo ai contribuenti di sanare le irregolarità entro 90 giorni, pagando le seguenti sanzioni:

- 0,1% al giorno (rispetto allo 0,2 per cento) in caso di pagamento effettuato entro 14 giorni;
- 1,5 per cento (al posto del 3 per cento) in caso di pagamento effettuato tra il 15° e il 30° di ritardo;
- 1,67 per cento (anziché il 3,33 per cento) per i pagamenti tra il 31° e il 90° giorno di ritardo.

Inoltre, per quanto riguarda il ravvedimento "intermedio", il Dlgs 158/2015 ha codificato l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate, modificando la lettera a-bis dell'articolo 13 Dlgs 472/1997, che ora fa riferimento alla regolarizzazione entro 90 giorni «dalla data dell'omissione o dell'errore» (in caso di omesso o tardivo versamento) o entro 90 giorni «dal termine per la presentazione della dichiarazione» (in caso di omissioni/errori dipendenti dalla dichiarazione).

Va altresì evidenziato che, per il principio del "favor rei", le nuove riduzioni sono applicabili a tutte le sanzioni irrogate o sanate nel 2016, anche se relative a violazioni commesse in anni precedenti.

Pertanto, nel caso descritto dal quesito il lettore potrà sanare l'omesso pagamento del saldo Imu e Tasi 2015 effettuando il versamento entro il 15 marzo 2016, applicando al tributo la sanzione dell'1,67% e gli interessi legali (0,5% su base annuale fino al 31 dicembre 2015 e 0,2% dal 1° gennaio 2016). Ad esempio, in caso di tributo pari a 1.000 euro, le sanzioni ammonterebbero a 16,7 euro e gli interessi a 0,61 euro, per un totale complessivo di 1.017 euro (importo arrotondato). Il versamento effettuato il 16 marzo 2016, cioè con appena un giorno di ritardo, costerebbe invece 1.038 euro, oltre 20 euro in più. Per effettuare il calcolo degli interessi legali occorre utilizzare la seguente formula: imposta non versata moltiplicata per il tasso legale (0,5% fino al 31 dicembre 2015, 0,2% dal 1° gennaio 2016) moltiplicata per il numero dei giorni di ritardo diviso 36.500.

Infine, in ordine alla compilazione del modello F24, sanzioni e interessi sono versati unitamente all'imposta: quindi, l'importo va indicato complessivamente sul rigo dell'F24 usando il codice tributo di riferimento (che per le seconde case è 3918 ai fini Imu e 3961 ai fini Tasi), oltre al codice catastale del Comune di ubicazione dell'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUESITO



state introdotte novità vantaggiose per chi deve effettuare versamenti tardivi, vorrei comprendere in che cosa consiste il nuovo meccanismo di riduzione delle sanzioni e sapere quali sono gli adempimenti richiesti dalla legge per sanare le irregolarità.

P. T. - SESTO SAN GIOVANNI

Sono proprietario di un immobile ubicato in un comune della provincia di Milano, che utilizzo solo per alcuni periodi dell'anno. Ho la residenza, invece, in un immobile di proprietà dei miei genitori, in un altro comune. A causa di difficoltà economiche non sono riuscito a pagare il saldo Imu-Tasi a dicembre 2015, ma comunque conto di regolarizzare la situazione quanto prima e, in ogni caso, entro i prossimi due mesi. Avendo letto che dal 2016 sono

LA PANORAMICA

**L'APPLICAZIONE
AI TRIBUTI LOCALI**

1

I riferimenti normativi

La disciplina del ravvedimento operoso, che consente al contribuente di regolarizzare eventuali inadempienze tributarie (per esempio nei casi di omesso versamento, omessa o infedele denuncia eccetera), è contenuta nell'articolo 13 del Dlgs 472/1997. L'istituto si applica automaticamente ai tributi locali, senza che vi sia la necessità di approvare un apposito

regolamento (articolo 16 del Dlgs 473/1997).

I Comuni possono, peraltro, ampliare la disciplina statale al fine di incentivare gli adempimenti tardivi (articolo 50 della legge 449/1997), ad esempio introducendo il cosiddetto ravvedimento perpetuo (si veda in proposito anche il punto 5 qui sotto).

**L'ADEMPIMENTO
«SPONTANEO»**

2

La condizione essenziale

Per fruire del ravvedimento è necessario che l'adempimento sia spontaneo. In altre parole, l'adempimento si deve verificare precedentemente alla constatazione della violazione oppure all'inizio di attività istruttorie formalmente note. Occorre, pertanto, che il "pentimento" da parte del contribuente avvenga prima che l'ente scopra la violazione:

successivamente, non sarà più possibile vedersi applicate le sanzioni ridotte, e neppure si preseterà la chance di beneficiare dello sconto a un terzo previsto per l'adesione del contribuente. È stato infatti chiarito, anche a livello giurisprudenziale, che il ravvedimento operoso presuppone - appunto - la spontaneità del pagamento (a questo proposito, Corte di cassazione, sentenza 10592/2011).

**GLI ADEMPIMENTI
DEL CONTRIBUENTE**

3

La regolarizzazione

Il perfezionamento del ravvedimento operoso impone al contribuente di effettuare diversi adempimenti: regolarizzare la dichiarazione (presentare l'omessa denuncia o correggere l'infedele) oppure effettuare il versamento omesso, a seconda dei casi. Occorre inoltre versare gli interessi per il

ritardo al tasso "legale" (non a quello deliberato dall'ente) unitamente alla sanzione ridotta a seconda della fattispecie (sprint, breve eccetera). Sul punto occorre evidenziare che il pagamento parziale non perfeziona il ravvedimento (Cassazione, sentenza 12661/2011).

**GLI INTERESSI
LEGALI**

4

In diminuzione

Il perfezionamento del ravvedimento impone il pagamento di tributo, sanzioni e interessi. Si tratta degli interessi "legali", diversi da quelli "moratori" deliberati dal Comune (applicabili in caso di accertamento). Dal 1° gennaio 2016 la misura degli interessi legali è dello 0,2% su base annuale, in diminuzione rispetto allo

0,5% del 2015.

La riduzione degli interessi legali rende particolarmente appetibile l'istituto del ravvedimento: ad esempio, in caso di versamento di una somma di 1.000 euro entro un anno (si tratta del cosiddetto ravvedimento lungo), gli interessi ammontano ad appena 2 euro (a cui si aggiungerà la cifra di 37,5 euro per sanzioni).

**LE «VARIABILI»
COMUNALI**

5

Solo migliorative

Gli enti locali possono migliorare (non peggiorare) il trattamento dei contribuenti previsto dalla legge statale, introducendo specifiche circostanze esimenti. È possibile, pertanto, che il Comune accetti versamenti tardivi anche dopo due o tre anni dalla scadenza originaria. Inoltre, va segnalato che diversi enti

locali prevedono il ravvedimento "perpetuo" (si veda anche il punto 1), in questo modo consentendo al contribuente di ravvedersi anche oltre i termini previsti e fino a quando la violazione non venga contestata, o non siano, comunque, iniziate le attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

**L'ATTIVITÀ
DI ACCERTAMENTO**

6

Stop alla disciplina di favore

L'emissione, da parte dell'ente, di un avviso di accertamento a carico del contribuente impedisce allo stesso di avvalersi della disciplina di favore prevista per il ravvedimento. In particolare, in caso di omesso versamento l'ente applicherà le sanzioni del 30 per cento, non riducibili, oltre agli interessi "moratori" (più alti di quelli

legali fino a 3 punti percentuali) e le spese di notifica. Occorre, pertanto, sfruttare per tempo la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento, che si rivela particolarmente conveniente perché l'importo da integrare - considerando sia le sanzioni sia gli interessi - è piuttosto esiguo (al massimo, infatti, si raggiungerà il 3,95 per cento).

Lo schema

LE NUOVE SANZIONI DAL 2016 PER I VERSAMENTI TARDIVI

I "tempi" entro cui il contribuente rimedia e le relative penalità

Giorni di ritardo	Sanzioni edittali (in caso di accertamento)	Sanzioni in caso di ravvedimento
Fino al 14° giorno ("sprint")	1% al giorno (fino al 14%)	0,1% al giorno (fino all'1,4%)
Dal 15° al 30° giorno ("breve")	15%	1,50%
Dal 31° al 90° giorno ("intermedio")	15%	1,67%
Dal 91° giorno in poi ("lungo")	30%	3,75%

IL FAVOR REI

Riduzioni applicabili a tutte le penalità irrogate o sanate nel 2016, anche se relative a violazioni commesse in anni precedenti

NEL MODELLO F24

Sanzioni e interessi si devono versare unitamente all'imposta: l'importo si indica con codice tributo e codice catastale del Comune



Gli strumenti. L'istituto viene limitato ai casi in cui è prevista la prosecuzione dell'attività o se l'apporto di risorse esterne aumenta la soddisfazione dei creditori

Stop ai concordati preventivi solo liquidatori

Augusto Cirila
Massimiliano Poppi

Le domande di concordato esclusivamente liquidatorie saranno ammesse solo se prevedono l'apporto di risorse esterne, che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La novità è contenuta nel disegno di legge delega che in questo modo, di fatto, limita il ricorso a questo istituto ai casi in cui è invece prevista la continuazione dell'attività d'impresa.

La nuova disciplina del concordato liquidatorio implica infatti la presenza, simultanea, di due presupposti: la provenienza alla procedura di risorse esterne rispetto al valore dell'attivo realizzabile dell'impresa soggetta al concordato e l'apporto di un concreto aumento "apprezzabile" per le ragioni dei creditori, in termini di soddisfazione, derivante dalle citate risorse esterne. In sostanza deve garantire ai creditori vantaggi

concreti, ossia qualcosa in più rispetto ad una liquidazione in sede fallimentare.

Si tratta di un passo avanti rispetto a quanto previsto dal Dl 83/2015, che rende ancor più necessario un'espresso confronto tra la proposta concordataria ed il fallimento dell'impresa.

Escludendo i casi di apporto di risorse esterne per proposte liquidatorie, le procedure di concordato preventivo vengono quindi limitate a quelle "in continuità", ossia con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cui disciplina è attualmente prevista dall'articolo 186 bis della legge fallimentare.

Novità anche in tema di esdebitazione, cioè di quella procedura prevista dalla legge fallimentare che consente all'imprenditore, persona fisica, dichiarato fallito di potersi liberare dai debiti che residuano nei confronti dei creditori non soddisfatti dopo la chiusura del fallimento, azze-

zioni debitorie.

Oggi, per potere usufruire di tale beneficio occorre il rispetto di duplici requisiti, gli uni oggettivi, quali la chiusura del fallimento per effetto della ripartizione dell'attivo risultante dal fallimento stesso e la soddisfazione almeno in parte dei creditori concorsuali; gli altri invece soggettivi, primo tra tutti quello di avere tenuto nei confronti della procedura fallimentare un comportamento rispettoso dei principi di correttezza e di trasparenza.

Una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, spetta al tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o surcorso del debitore, concedere l'esdebitazione, dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti integralmente e dunque estinguendoli.

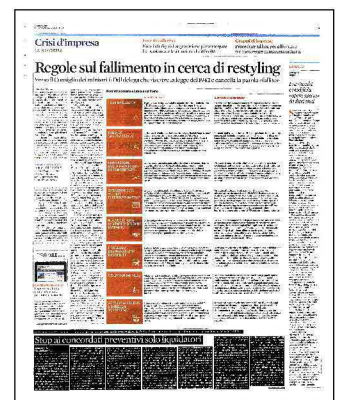
Le rilevanti novità che la riforma intende apportare è innanzi tutto l'estensione anche alle società della possibilità di godere di tale beneficio, a condizione però che i loro ammi-

nistratori, ovvero i singoli soci nel caso di società di persone, si siano comportati in modo diligente e collaborativo nei confronti della procedura fallimentare.

La riforma cambia anche i termini per la richiesta di esdebitazione, che oggi va formulata non oltre l'anno successivo alla chiusura della procedura di liquidazione. La proposta è quella di rendere possibile il deposito della relativa istanza subito dopo la chiusura della procedura oppure dopo tre anni dalla sua apertura, fatti salvi casi di frode o di mala fede dell'imprenditore o degli amministratori della società e sempre che questi abbiano collaborato con la procedura.

Da ultimo la riforma propone di integrare l'esistente disciplina dell'istituto con la previsione di particolari forme di esdebitazione "di diritto" solo per insolvenze minori, al di fuori quindi delle procedure fallimentari, ferma restando la possibilità per i creditori di opporsi avanti il tribunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Primo piano | L'Europa

Le mosse del governo sulla flessibilità

Dal 2017 bisognerà trovare almeno 20 miliardi. Palazzo Chigi: non c'è una proposta sul Fiscal compact

ROMA Il governo sta valutando il possibile ricorso contro la Commissione Ue per aver vietato il salvataggio della Banca Tercas con l'intervento del Fondo interbancario. E così, montata la tensione e partite le prime schermaglie, il fronte dello scontro tra Roma e Bruxelles potrebbe aprirsi formalmente.

Il trattamento delle banche in difficoltà è solo uno dei punti di attrito tra il governo e la Commissione. C'è la procedura contro gli aiuti alla bonifica dell'Iva, la trattativa sulla gestione delle sofferenze bancarie, la questione del gasdotto russo, i fondi per l'emergenza immigrazione in Turchia.

Poi, naturalmente, c'è anche il dossier dei conti pubblici, forse il più spinoso.

Ieri Palazzo Chigi ha smentito l'esistenza di «alcuna ipotesi o proposta italiana di revisione del Fiscal compact», ma il problema c'è tutto. I nostri conti per il 2016 non sono a rischio, ma senza un'interpretazione della flessibilità di bilancio un po' meno rigida di quella fatta propria dalla Commissione Ue, rispettare i parametri nel 2017 e 2018 sarà difficilissimo.

Bruxelles non ha il minimo dubbio sul fatto che la possibilità di deviare dal percorso di riduzione del deficit pubblico debba essere solo tempora-

nea. «La flessibilità è un margine, si può usare una volta sola» ha ricordato il vicepresidente della Commissione, Jeroen Dijsselbloem pochi giorni fa.

Per il 2016 l'Italia ne ha fatto uso a piene mani. Ha sfruttato la possibilità di alzare ancora di un decimo il disavanzo con la clausola delle riforme, di tre decimi con quella sugli investimenti, di altri due per l'emergenza immigrazione. «Sforamenti», da una decina di miliardi di euro, che devono essere valutati dalla Ue tra febbraio e maggio e autorizzati.

Se anche non ci fossero intoppi (il bilancio 2016 con il deficit al 2,4% avrebbe margini

per sopportare qualche scivolamento) il vero problema si porrà subito dopo, quando si dovrà impostare la manovra 2017 e 2018, sulla quale pesano come macigni gli aumenti dell'Iva (valgono rispettivamente 15 e 20 miliardi). Per scongiurare l'Iva e ridurre le tasse sulle imprese, come ha promesso Matteo Renzi, servirebbero tra 20 e 25 miliardi di euro l'anno.

Se non fosse confermata la flessibilità Ue, con la possibilità di rallentare ancora il risanamento, bisognerebbe pure riprendere a ridurre il deficit di mezzo punto l'anno. Il conto salirebbe a oltre 30 miliardi, che bisognerebbe trovare con tagli di spesa o altre tasse.

Mario Sensini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tensioni

● Venerdì Juncker, che guida la Commissione Ue, attacca Renzi: «Ha torto a offendere sempre la Commissione». Replica del premier: «Non ci facciamo intimidire da dichiarazioni a effetto»



La parola

FISCAL COMPACT

Il Fiscal compact è un trattato firmato nel 2012 da tutti i membri Ue (tranne Regno Unito, Croazia e Repubblica Ceca): ai Paesi con un debito superiore al 60% del Pil (tra cui l'Italia) impone di ridurre il deficit dello 0,5% l'anno. Il deficit non può superare il 3%.

Il percorso

Senza la possibilità di rallentare il risanamento servirebbe anche un intervento sul deficit



L'Italia

di Francesca Basso

Strade e ferrovie, la partita di Anas e Rfi

Delrio e Martina, nuova missione a sostegno delle aziende. L'export può crescere fino a 3 miliardi

MILANO «Industria, infrastrutture, energia e scienza». È il made in Italy a cui punta per ora l'Iran. Il copyright della lista è del presidente Hassan Rouhani, che sarà in Italia il 25 e il 26 gennaio. Teheran è in cerca di investimenti per far ripartire il Paese. L'implementazione day ha rimosso le sanzioni di Ue e Onu e quelle secondarie degli Stati Uniti. Per l'Italia la prospettiva, secondo le stime di Sace, è di un incremento dell'export di quasi 3 miliardi nei prossimi 4 anni.

La concorrenza è altissima e l'Italia cerca di essere in prima fila in un mercato che resta comunque ancora difficile. Il viceministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, andrà a Teheran dall'8 al 10 febbraio e porterà con sé il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e il titolare dell'Agricoltura Maurizio Martina. Calenda si occuperà delle prospettive dell'oil&gas, uno dei settori di maggiore opportunità per le imprese italiane. L'Iran ha bisogno di nuovi impianti e di ammodernare quelli già esi-

stenti (è il quarto Paese al mondo per riserve di petrolio e il numero due per riserve di gas naturale) e ha già individuato 50 progetti prioritari del valore di 30 miliardi di dollari. Calenda era già stato in Iran a fine novembre. La missione di Mise, Confindustria e Abi aveva portato a Teheran 181 imprese, 20 associazioni imprenditoriali e 12 gruppi bancari. C'erano anche big come Eni, Enel, Saipem, Maire Tecnimont, Nuovo Pignone, Prysmian, Renco e il Gruppo Tre-
vi. In quella occasione il ministro iraniano dell'Industria, Mohammad Reza Nematzadeh, aveva spiegato che Teheran ha varato un piano per i prossimi anni da «15 miliardi di dollari» per le infrastrutture del Paese: ferrovie, porti, autostrade, aeroporti. La visita di Delrio si inserisce in questo contesto. Le imprese statali iraniane hanno già pronti i progetti e sono interessate al know how delle nostre aziende. Anas e Rfi (la società della Rete ferroviaria italiana) faranno parte della delegazione, in-

sieme ad un gruppo di imprese private. Il modello a cui punta Teheran è quello della partnership e l'Italia piace per l'approccio rispettoso delle realtà locali che non sempre hanno altri gruppi stranieri. La formula è quella del *project financing*: la realizzazione di opere pubbliche non a carico dello Stato ma di investitori privati. La possibilità di aumentare la produzione di petrolio porterà nuova linfa alle casse iraniane ma con il prezzo del greggio così basso non sarà sufficiente per sostenere tutti gli investimenti di cui ha bisogno il Paese. Oltre all'oil&gas e alle infrastrutture, i settori trainanti sono i trasporti e l'automotive, la generazione elettrica, le costruzioni e l'edilizia residenziale. E poi c'è la meccanica agricola, motivo della missione di Martina. L'Italia è tra i leader mondiali del settore per know how e innovazione e l'Iran ha bisogno di adeguare i propri sistemi produttivi.

Non sono solo i grandi gruppi come Finmeccanica, Ansaldo e Fincantieri a intra-

vedere opportunità nel Paese. Anche le piccole e medie imprese guardano con interesse a quel mercato, ricambiate da Teheran che nel tessuto produttivo italiano individua diverse somiglianze con quello iraniano. Ad anticipare i tempi è stata la Fiera di Pordenone che già a gennaio 2015 aveva portato in Iran un gruppo di aziende friulane e che anche quest'anno ha ripetuto l'iniziativa accompagnando in questi giorni a Teheran 60 imprese di arredamento e design.

Negli anni delle sanzioni gli spazi lasciati vuoti dalle aziende europee sono stati occupati da gruppi russi, cinesi e indiani. Recuperare il terreno perduto non sarà facile e l'Iran resta un mercato complicato. «Per le imprese italiane si apriranno opportunità rilevanti caratterizzate però da rischi non trascurabili — osserva Alessandro Terzulli, capo economista di Sace —. Le aziende devono fare attenzione nel redigere alcuni contratti e ricordare che in certi ambienti le sanzioni Usa non sono state eliminate per non incorrere in rischi reputazionali».

30

miliardi
di dollari:
il valore dei 50
progetti indicati
come prioritari
dall'Iran
nel settore
energetico

2

giorni: la
durata della
visita del
presidente
iraniano
Rouhani
in Italia (25 e
26 gennaio)

Affari

● Con la rimozione delle sanzioni all'Iran, la prospettiva per l'Italia secondo le stime di Sace è di un incremento dell'export di quasi 3 miliardi nei prossimi 4 anni. A febbraio il viceministro allo Sviluppo economico Calenda andrà a Teheran con i ministri delle Infrastrutture e dell'Agricoltura

Medie imprese

In questi giorni sono in Iran 60 aziende che si occupano di design e arredamento



Contratti, la via della riforma

Pietro Reichlin

La riforma del sistema di contrattazione riguarda principalmente un quesito: come sia possibile aumentare la produttività e l'occupazione e consentire, per questa via, un recupero del

reddito disponibile dei lavoratori. Sindacati e Confindustria sanno bene che il vecchio modello contrattuale è un ostacolo al raggiungimento di questo obiettivo e che bisogna avviarsi sulla strada del decentramento della contrattazione, cioè avvicinare il salario alle dinamiche produttive locali, delle singole aziende, dei territori e dei settori. Al costo di semplificare eccessivamente l'analisi di questi ultimi dieci anni, vale

la pena di mettere alcuni punti fermi sui ritardi dell'economia italiana. Per prima cosa, il nostro gap fondamentale rispetto alle economie più dinamiche dell'Unione Europea ha due nomi: produttività e occupazione. Il calo della produttività è il principale responsabile dell'aumento del costo del lavoro per unità di prodotto, mentre la riduzione degli occupati e l'aumento della disoccupazione sono responsabili del calo della domanda interna.

Segue a pag 10

Le aziende e i nuovi contratti

Pietro Reichlin

L'analisi

SEGUE DALLA PRIMA

Riconoscere questo punto è importante per evitare di attardarsi su spiegazioni errate della crisi. Una di queste è che il calo della domanda interna sia dovuto a una riduzione dei salari reali e della quota di reddito che va al lavoro (come suggerito in un documento di alcuni economisti pubblicato su questo giornale il 17 gennaio). In realtà, i salari reali in Italia hanno sostanzialmente tenuto in questi ultimi dieci anni, certamente molto meglio degli altri paesi del Sud-Europa, a fronte di un crollo del PIL di oltre il 10%. Inoltre, un recente lavoro di Turri (lavoce.info) mostra che, se escludiamo dal PIL le rendite immobiliari, la quota del lavoro sul valore aggiunto dal 2000 a oggi è cresciuta di circa 10 punti percentuali. Dunque, il calo della domanda interna in Italia non può essere stato causato dalla moderazione salariale. A causa della stagnazione dei prezzi di questi anni, risulta difficile giustificare aumenti generalizzati dei salari nominali. Se questi aumenti dovessero essere compensati da un'ulteriore riduzione dell'occupazione e della produttività, sarebbe una vittoria di Pirro.

La Germania è stata accusata di aver operato una decentralizzazione eccessiva della contrattazione. In effetti, in questo paese la dispersione dei salari e la diffusione dei contratti a termine o part-time sono fortemente aumentati a partire dal 2005. Ma questa operazione è stata gestita in modo consensuale con i sindacati, che hanno riconosciuto la necessità di fare fronte alle sfide della crisi e alla concorrenza internazionale. Per quanto controverse, queste nuove pratiche hanno consentito di mantenere la disoccupazione a livelli molto bassi (circa il 6%), aumentare la competitività del-

le imprese nei mercati emergenti grazie a una migliore qualità dei prodotti e, infine, hanno generato notevoli aumenti salariali (maggiori di ogni altro paese europeo) dopo la crisi.

A mio parere l'Italia avrebbe molto da guadagnare da un sistema contrattuale più decentrato, che, occorre ricordare, non riguarda solo il salario, ma soprattutto mansioni, orari e flessibilità interna. La ragione principale è l'elevatissima eterogeneità delle imprese e dei livelli di produttività in termini geografici e di settore. In questo quadro, la prevalenza del contratto nazionale su quello aziendale scoraggia l'innovazione nelle imprese più produttive e mette fuori mercato quelle meno produttive. Più in generale, esiste una solida evidenza empirica secondo cui le pratiche innovative sono maggiormente diffuse tra le imprese dotate di contrattazione aziendale. Ma occorre considerare due peculiarità che rendono problematica l'applicazione del modello tedesco. Per prima cosa, i nostri sindacati sono divisi e non hanno una presenza istituzionalmente riconosciuta nei consigli di amministrazione. In secondo luogo, non esiste ancora una chiara normativa sulla rappresentanza che consenta la piena esigibilità degli accordi e il freno alla conflittualità dei sindacati minori. Infine, il nostro tessuto industriale è molto frammentato e composto prevalentemente di piccole imprese nelle quali non è facile arrivare alla definizione di accordi aziendali.

Il problema della riforma della contrattazione si gioca sulla soluzione di questi dilemmi: come risolvere il problema della rappresentanza, chi e come deve definire i minimi salariali, come incoraggiare il welfare aziendale e la flessibilità interna necessaria a favorire recuperi di produttività e occupazione. Investimenti pubblici e politiche industriali possano aiutare (con quali risorse?), ma non certo risolvere il problema della scarsa innovazione e della scarsa competitività delle nostre imprese.



Lavoro. Due operai edili in un cantiere in costruzione nel centro di Milano. FOTO: ANSA



BENI RIFUGIO LA CERTEZZA È LA CASA

Tassi giù e mutui leggeri È il momento del mattone

QUANDO i mercati traballano torna l'attenzione sui beni rifugio, come il mattone e l'oro. Il mercato immobiliare viene da lunghi anni di crisi ma, avverte il presidente di Scenari Immobiliari Mario Breglia, la discesa dei prezzi sembra ormai alla fine. Del resto, nel terzo trimestre del 2015 c'è stato il primo rialzo (+0,2%) delle quotazioni degli immobili secondo l'Istat.

Se dal 2017, aggiunge Breglia, i prezzi delle case dovessero consolidare la crescita – in particolare nelle grandi città –, questo è il momento giusto di investire nel mattone. Privilegiando appartamenti nuovi (in classe energetica A) o comunque di buona qualità, ben serviti dai mezzi pubblici, in quartieri residenziali e tranquilli, meglio ancora se vicino ad aree verdi. Nella stragrande maggioranza dei casi,

per comprare casa serve un mutuo e oggi le banche sono più generose nel concederli con tassi molto bassi che partono per i migliori mutui variabili (potete fare una ricerca sui broker on line come www.mutuionline.it o www.mutuisupermarket.it) dall'1,20-1,30% e dal 2,30-2,50% per un prestito a tasso fisso di 100mila euro con durata 20 anni.

MA UN BENE rifugio è anche l'oro. Non è un caso che le sue quotazioni siano tornate a crescere riportandosi attorno a 1.090 dollari per oncia anche se siamo lontani dai picchi di 1.900 dollari del 2012-'13. Si possono comprare sia i lingottini nei banchi metalli o presso le banche oppure, consiglia Mauro Vicini, responsabile operativo di Websim.it, sottoscrivere quote di fondi comuni che investono nel settore del metallo giallo.



Sofferenze record e il peso del mattone può dare il colpo finale

IN NON PERFORMING LOANS DEGLI ISTITUTI ITALIANI SU LIVELLI ANCHE DIECI VOLTE SUPERIORI RISPETTO A QUANTO ACCADE NEL RESTO D'EUROPA E QUESTO È UNO SCOGGIO DIFFICILE DA SUPERARE NELLA SOLUZIONE DEL NODO DELLA BAD BANK

Adriano Bonafede
Roma

In attesa della o, meglio, delle bad bank (questa ipotesi di società multiple, una per ogni banca, sembra adesso il possibile punto d'incontro con tra il governo italiano e l'Unione europea), le sofferenze degli istituti di credito italiano appaiono sempre di più come un peso insostenibile. E una soluzione sembra ogni giorno che passa necessaria e indilazionabile. Basta guardare l'ultimo report di Morgan Stanley del 13 gennaio scorso ("Wholesale banks and capital markets financials") per vedere che le banche italiane mostrano un grave handicap rispetto a tutti gli altri competitor europei. A parte Mediobanca, che evidenzia alla fine del 2015 un invidiabile 6,3 per cento di sofferenze sui prestiti totali (addirittura inferiori rispetto alla media degli istituti dell'Eurozona, il 7,4 per cento), tutte le grandi banche italiane - compresi i *superbig* Intesa e Unicredit - hanno tassi elevati: si va dal 15,2 per cento di Ubi Banca al 16,1 dell'istituto guidato da Federico Ghizzoni, dal 16,4 di Bpm al 16,6 del gruppo al cui vertice è Carlo Messina. Ma si arriva poi al 24,4 per cento del Banco Popolare e al 32,9 per cento del Monte dei Paschi (basterebbe già soltanto questo dato per spiegare la discesa del titolo in questi mesi).

Inutile dire che il confronto con i peers europei è letteralmente insostenibile: Bnp Paribas, la più grande banca continentale, ha un tasso di sofferenze del 4,5 per cento, mentre in Francia si arriva al massimo - rimanendo tra le big - al 7,2 di Société Générale. Nel Benelux la peggiore è Kbc con il 9 per cento, mentre le altre stanno intorno al 2-2,5 per cento. In Germania si va dal 3,3 per cento di Commerzbank all'1,8 di Deutsche Bank. Lasciamo poi perdere ogni confronto con i gruppi bancari dei paesi nordici: qui si va da un massimo del 2,9 per cento di Danske Bank allo 0,4 di Swedbank. Ma è impietoso anche ogni accostamento agli istituti spagnoli, che pur a suo

tempo ebbero molti problemi, tanto da costringere il governo a chiedere alla Ue un prestito da 50 miliardi di euro. Sono costati cari, oggi però tutte le principali banche sono in zona sicurezza, per quanto riguarda le sofferenze: intorno al 5 i due colossi (Bbva e Santander, le altre stanno tra il 4 e il 9,7; unica eccezione il Banco Popular (sarà un caso vista la pessima situazione in questa classifica del nostro Banco Popolare?) con il 16,6 per cento. Inutile anche ogni confronto con la Gran Bretagna, dove Lloyds Bg e Royal Bank of Scotland veleggiano intorno al 6,5 per cento di sofferenze, mentre Barclays è all'1,6.

Di fronte a questi semplici numeri c'è chi rimpiange il fatto di non aver chiesto a suo tempo (quando era ancora possibile) il sostegno europeo e di non aver fatto la bad bank quando ancora le norme lo consentivano senza che ciò fosse considerato un aiuto di Stato come oggi (ciò che sta costringendo il governo italiano a un lungo ed estenuante braccio di ferro con la Commissione europea per trovare la quadra del cerchio).

L'elevato livello di *non performing loans* delle banche italiane sta mettendo sotto i riflettori il modo in cui gli istituti trattano nei bilanci questi crediti inesigibili, arrivati ormai a circa 200 miliardi. Dietro ogni credito che non viene rimborsato ci sono delle garanzie, perlopiù immobiliari. Ma quanto valgono?

È chiaro che ciò dipende sia dal valore che questi immobili hanno effettivamente nel momento in cui vengono considerati in bilancio (e magari la loro quotazione è cambiata dai tempi in cui fu acceso il credito), sia dal tempo che serve per escutere la garanzia e venderli. Sotto quest'ultimo aspetto si sa che le banche italiane sono state da sempre penalizzate da lunghe e farraginose procedure. Tanto che il governo è intervenuto alla fine dello scorso anno per renderle più rapide e snelle. E un beneficio dovrebbe esserci a partire da quest'anno come preconizza una recente ricerca del Cerved: "I tempi di estinzione delle sofferenze potrebbero ridursi di circa il 20 per cento, da 7,3 a 6 anni", ma il pieno impatto della riforma si avrà soltanto nel 2020. Il punto è che chi compra Npl - da Cerberus a Fortress, da Lone Star a Sankaty Advisors arrivando fino a Banca Ifis - deve per forza tener conto del fattore tempo, e se ci vogliono oltre 7 anni in media per escutere un pegno deve poter remunerare il capitale a tassi di mercato.

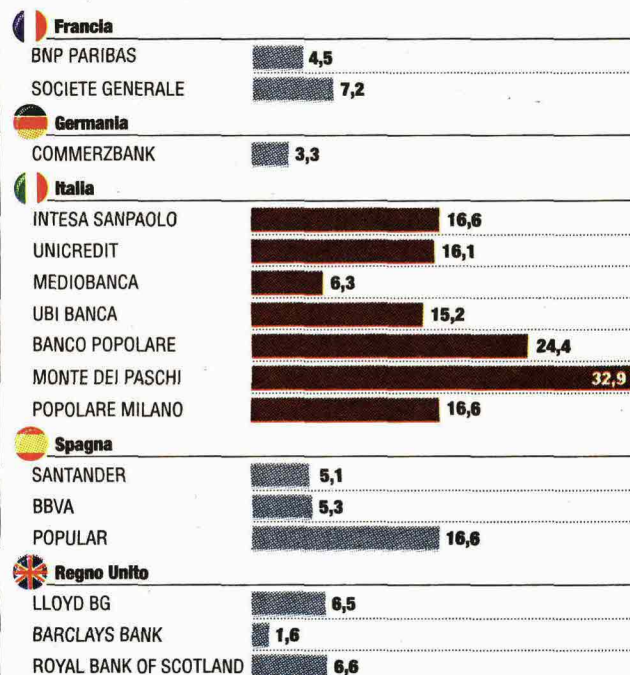
Il grado di copertura dei crediti in sofferenza è cresciuto in questi ultimi anni anche per l'intervento della Banca d'Italia, che ha richiamato gli istituti a valutazioni più obiettive. Il punto è che ogni singola banca valuta - seguendo le direttive contabili Ias 39, che indica-

no una serie di parametri che però devono essere interpretati singolarmente - i beni a garanzia. In un campione tra i 20 gruppi grandi e medi esaminato nel 2013 dalla Banca d'Italia, emergevano "carenze nelle politiche e nella prassi seguite da diverse banche". In conseguenza di questo intervento, gli istituti campionati risultavano avere un tasso di copertura delle sofferenze del 31 per cento soltanto e furono invitati ad aumentarlo, grazie ad ulteriori accantonamenti, al 43,5 per cento. Secondo un report di Esn del 12 gennaio, oggi il grado di copertura delle sofferenze va dal 38,7 per cento di Ubi al 64 di Mps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOFFERENZE A CONFRONTO

In % sui prestiti totali

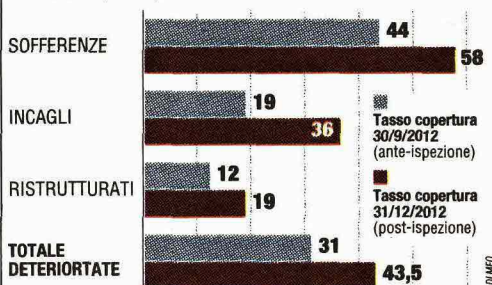


Fonte: Morgan Stanley citata, Thomson Reuters. In data 11 gennaio 2016

S. DI AMICO

LA COPERTURA DEGLI NPL

Prima e dopo l'ispezione Bdl, in %



S. DI AMICO

Qui sotto, il Governatore della Banca d'Italia, **Ignazio Visco**



Rimborsi dello Stato a babbo morto

La cresta sull'Iva vale 21 miliardi

Con lo split payment (trattenuta dell'imposta) il governo scippa alle imprese 5 miliardi di liquidità nel 2015 e altri 16 quest'anno. Così le aziende con difficoltà di credito, soprattutto Pmi, si trovano a secco di soldi

ANTONIO CASTRO

■ ■ ■ Mitico Renzi. Con la scusa di combattere l'evasione e semplificare i rapporti tra fisco e contribuenti, con l'intento dichiarato (non mantenuto), di velocizzare i pagamenti della pubblica amministrazione, è riuscito a rifilare alle imprese una fregatura da oltre 5 miliardi. Che potrebbero lievitare a 16 miliardi nel 2016. Una fregatura che consiste dal farsi anticipare dalle imprese l'Iva che incassano, salvo poi restituirla con calma. Molta calma.

Benvenuti nel magico mondo dello split payment, che liberamente tradotto dall'inglese sarebbe più o meno: la scissione del pagamento (dell'Iva). Nel 2015 uno dei primi provvedimenti fiscali del gover-

no Renzi fu proprio l'introduzione dello split payment.

Peccato che a consuntivo per le imprese l'innovazione anti truffe Iva (siamo in Europa tra i maggiori "truffatori" dell'imposta sul valore aggiunto), si sia trasformata in un boomerang micidiale, considerando anche la perdurante stretta creditizia che ha messo in ginocchio soprattutto le piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito.

Ebbene, tirate le somme - come ha fatto per *Libero* il Dipartimento politiche fiscali della Cna - il giochino Iva ha comportato per le imprese un anticipo di versamenti pari a 5,816 miliardi di euro. E considerando che il 74% di questa massa di quattrini deve essere rifondato alle imprese, si capisce che le piccole aziende hanno

dovuto barcamenarsi quest'anno per farsi prestare - in attesa dei dovuti rimborsi - oltre 4,3 miliardi. Il costo? Tra interessi e accessori circa 576 milioni solo l'anno scorso.

E nel 2016 potrebbe/dovrebbe andare assai peggio. Spiega infuriato il presidente della Cna, Daniele Vaccarino: «Da gennaio a novembre 2015 lo split payment ha generato maggiori entrate per 5 miliardi e 816 milioni di euro. Una cifra gigantesca che tuttavia è solo una frazione di quella che sarà raggiunta nel 2016, quando tutte le transazioni verso la Pubblica amministrazione saranno assoggettate. Parliamo di qualcosa che, secondo le nostre stime, sarà molto vicino ai 16 miliardi di euro».

Dicevamo che il 74% di questi versamenti dovrà tornare al-

le imprese, ma il problema sono i tempi, e la compensazione con altre imposte (innalzata a 700mila euro massimo) non basta: «È scontato», scandisce Vaccarino, «che il 74% di questa cifra dovrà essere restituita alle imprese, con le modalità della compensazione o attraverso il rimborso. Ma i tempi dei rimborsi sono sempre lunghi, nonostante gli obblighi assunti con l'Europa».

Già, i tempi di pagamento della Pa - nonostante le promesse di Renzi - non sono proprio dei migliori, se poi ci si aggiunge la beffa del versare quanto si dovrebbe trattenere la misura appare colma: «Quest'anticipazione obbligata dell'Iva non ha senso», chiosa, «perché manda le imprese in crisi di liquidità. C'è solo da abolire subito lo split payment».

LO SCHERZO DEL GOVERNO SULL'IVA

Entrate derivanti dallo "split payment" in milioni di euro anno 2015



Stime 2016

Totale IVA non più riscossa dalle imprese
15.796 milioni di euro

11.612 milioni di euro IVA sugli acquisti da recuperare



4.184 milioni da riversare dopo un mese o trimestre

Fonte: CNA-DPT Politiche fiscali e societarie

P&G/L

La spending review di Renzi

Pronto il decreto sulle Camere di commercio A casa 3.000 dipendenti e tagli alle sedi

CARLO CAMBI

■ ■ ■ E poi non dite che Matteo Renzi non mantiene le promesse (di vendetta), non vuole bene agli amici (Confindustria) e non fa la spending review. Ci sono tremila impiegati che da qui a una settimana perderanno il posto: due anni di mobilità e poi a casa. Sono i dipendenti delle Camere di Commercio. È scritto nel decreto legislativo che sarà portato in Consiglio dei Ministri probabilmente mercoledì insieme a quello sulla pubblica amministrazione e sancisce la morte del sistema camerale per passare tutte le competenze al Ministero dello Sviluppo Economico che, guarda caso, è tenuto da Federica Guidi ex capa dei giovanotti di Confindustria, già pronto ad aprire le porte del business della tenuta dei registri delle imprese e della promozione dell'export a Viale dell'Astronomia. Renzi ha messo nel mirino le Camere già a Firenze per una lite sugli appalti quando era presidente della Provincia (altro ente che Renzi ha detto di aver abolito con risultati pari a zero salvo il dissesto delle scuole e delle strade d'Italia). Arrivato a Palazzo Chigi Renzi ha messo mano alle Camere di Commercio per concentrare nella mani di Confindustria il potere sulle imprese. E il commercio, gli artigiani e l'agricoltura? Che affondino, tanto mica sono poteri forti. Il decreto dà un colpo fortissimo a queste categorie ed è il cavallo di Troia per azzerare tutte le funzioni di rappresentanza. Altro pallino del Renzi furioso. Nel decreto è scritto: «Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa d'importo non meramente simbolico». Come si sa negli organi direttivi delle Cciaa siedono i rappresentanti delle varie associazioni economiche in base al numero degli iscritti. Dalle parti di Palazzo Chigi si fa sapere che questo è solo il primo passo per mettere sotto tutela anche i sindacati.

L'obiettivo di Renzi con la scusa di risparmiare è quello di azzerare tutte le possibili aree di dissenso. Specialmente in economia. Perché le Camere di Commercio sono spesso in contrasto con le politiche renziane, ma se lo possono permettere visto che allo Stato non costano nulla: sono autofinanziate attraverso i diritti camerali dalle imprese stesse.

Anzi hanno un tesoretto stimato intorno ai 500 milioni di euro di liquidità e un patrimonio immobiliare sui 5 miliardi. Su questo gruzzolo il Governo vuole mettere le mani. Il decreto prevede che restino solo 60 Camere, almeno una per regione e fatte salve Trento, Bolzano e quelle montane. Spariscono le Unioncamere regionali e per stare in piedi una Camera deve avere almeno 75 mila imprese iscritte. Cosa faranno quelle superstiti che avranno presidenti, giunta e consigli di amministrazione più snelli e non retribuiti? Solo tre cose: la tenuta dei registri delle imprese, il controllo sulle offerte al pubblico e quello sulle misure. È una sorta di dichiarazione di guerra alle piccole e medie imprese che non avranno più supporto né di promozione - tanto meno di promozione territoriale - né assistenza tecnica all'export, né attività per l'internazionalizzazione. Messe così a dieta le Camere di Commercio sono obbligate per decreto a chiudere tutte le sedi periferiche e devono vendere o affittare i loro palazzi, alienare tutte le partecipazioni in società trasferendo i soldi che ne ricavano al Ministero dell'Economia. È una sorta di esproprio dei beni delle imprese perché questo patrimonio le Camere lo hanno messo insieme nei secoli con i soldi delle aziende. Un contentino Renzi lo dà: i diritti camerali devono ridursi quest'anno del 40%, il prossimo anno del 50 e poi sarà il Ministero a stabilire anno per anno quanto si paga in attesa di chiudere tutto visto che il decreto prevede che anche per la tenuta del registro delle imprese (dai protesti ai fallimenti alle cariche sociali) sia il Ministero a decidere a chi affidarne la cura. Se un merito - ma in realtà ne hanno molti altri - le Camere hanno avuto nella loro storia che precede quella dell'unità d'Italia è quello dell'assoluto rigore nella tenuta dei registri. Per evitare che i segretari delle Camere di commercio - che saranno i commissari liquidatori degli enti soppressi - si mettano di traverso i loro incarichi diventano a tempo: quattro anni con una possibile proroga di altri due. E poi c'è l'ordine perentorio di Palazzo Chigi: licenziate tremila dipendenti. Il decreto prevede «riduzioni di personale di almeno il 15% e per le nuove Camere derivanti da accorpamenti, riduzioni del personale di almeno il 25%». Quando si dice un governo amico.



Federica Guidi [LaPresse]